CORTE DEI CONTI

010284-09/04/2014-SCCLA-Y31PREV-A

3404/2014/ 8 Defends des Unicio 3º

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLIA
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE EL MIN. LAVORO
MIN.SALUTE E MIN. LAVORO

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI 13 MAG 2014

Reg. fo

Procedimento per la concessione di sovvenzioni e contributi ad enti pubblici e privati da parte della Direzione Generale della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della Salute;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, con cui è stato emanato il "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute";

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2011, con il quale si è provveduto a disciplinare transitoriamente il nuovo assetto organizzativo del Ministero della Salute;

VISTO l'articolo 118 comma 4 della Costituzione della Repubblica Italiana secondo il quale lo Stato favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

VISTO l'articolo n. 7 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3";

VISTO l'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 4 comma 6 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento

Anges

d'h

patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135, in base al quale è consentito erogare contributi a favore dei seguenti soggetti: enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che non forniscano servizi a favore dell'amministrazione anche a titolo gratuito; le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

TENUTO CONTO che il Capo Dipartimento Incaricato ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto;

DECRETA

Articolo 1

Oggetto

Il presente decreto disciplina, nelle materie di competenza della Direzione Generale della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali, come individuate dall'articolo 4 del Regolamento di Organizzazione del Ministero della Salute di cui al DPR 11 marzo 2011, n. 108, la concessione di sovvenzioni e contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative e attività di informazione e/o comunicazione in materia di promozione della salute e benessere psico-fisico degli individui.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, con la "sovvenzione" la Direzione si fa carico interamente dell'onere derivante dalle iniziative di cui al precedente comma; con il "contributo" la Direzione interviene, anche con entità variabili, in favore delle iniziative per le quali supporta solo un onere parziale rispetto al costo complessivo.

Articolo 2

Avvio del procedimento per la concessione dei benefici

Il procedimento per la concessione dei benefici di cui al presente decreto è avviato d'ufficio – mediante pubblicazione di avvisi o mediante indagine settoriale finalizzata all'individuazione del destinatario – o su istanza di parte secondo le procedure previste nei seguenti articoli.

Articolo 3

Soggetti ammessi

Sono ammessi ai benefici di cui al presente decreto:

- a) gli enti pubblici e gli organismi a prevalente partecipazione pubblica;
- b) gli enti di diritto privato cui è consentito ricevere contributi ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135: enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che non forniscano servizi a favore dell'amministrazione anche a titolo gratuito; le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Articolo 4

Individuazione d'ufficio dei destinatari

La Direzione, ai fini dell'attuazione degli obiettivi di comunicazione e informazione individuati, provvede ordinariamente all'assegnazione di sovvenzioni e contributi, attraverso la pubblicazione di avvisi sul sito internet del Ministero della Salute – Sezione Amministrazione Trasparente –Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Criteri e modalità.

In alternativa la Direzione, per realizzare proprie iniziative di informazione e/o comunicazione, può individuare, dandone adeguata motivazione nel provvedimento, i destinatari dei benefici di cui al presente decreto, tra i soggetti che presentano un'elevata specializzazione o rappresentatività avuto riguardo alla materia oggetto dell'iniziativa o per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi.

3



In tale caso i termini del procedimento iniziano a decorrere dalla data di effettiva presentazione del progetto da parte del soggetto o dei soggetti individuati preliminarmente ai sensi del comma precedente.

Articolo 5

Concessione dei benefici a seguito di istanza

Le istanze per l'erogazione di una sovvenzione o di un contributo devono:

- contenere tutti gli elementi che permettano l'esatta individuazione del richiedente, compresa la ragione sociale, la sede, il codice fiscale (con la precisazione se vi sia coincidenza con il numero di partita IVA) e le coordinate della banca presso cui effettuare eventuali accrediti;
- essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente proponente o dal legale rappresentante del soggetto capofila in caso di aggregazione, anche temporanea, di più soggetti, ai sensi del successivo articolo 6;
- per i soggetti di cui all'articolo 3, lettera b), del presente decreto, contenere la dichiarazione:
 - di non aver riportato condanne definitive per i reati di cui al Libro II, Titolo II, Capo I e Capo II (artt. 353 e ss.) del Codice Penale, e di non avere procedimenti giudiziari pendenti per i medesimi reati;
 - di non aver concluso contratti di lavoro autonomo o subordinato o conferito incarichi a ex dipendenti del Ministero che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima amministrazione nei confronti del richiedente, nei tre anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di pubblico impiego (art. 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001);

Alle istanze di cui al comma 1, deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

- dettagliata relazione illustrativa concernente le attività da porre in essere con la specificazione dei risultati attesi e dei costi previsti per lo svolgimento delle attività;
- per i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del presente decreto, copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto proponente e, nel caso di aggregazione ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, dell'atto costitutivo e dello statuto di tutti i soggetti coinvolti;
- documentazione utile ai fini delle valutazioni di cui ai successivi articoli 7 e 8.

Articolo 6

Modalità di presentazione delle istanze

Le istanze per l'erogazione di una sovvenzione o di un contributo possono essere proposte da un unico soggetto o da un'aggregazione, anche temporanea di soggetti.

La presentazione dell'istanza deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- consegna a mano presso Ministero della Salute, Viale Giorgio Ribotta n. 5, Roma; ovvero,
- a mezzo Raccomandata A/R indirizzata a: Ministero della Salute Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione Direzione Generale della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali. Viale Giorgio Ribotta n. 5, 00144 Roma; o ancora
- in via telematica, all'indirizzo PEC della Direzione indicato sul sito internet del Ministero della Salute in conformità con le disposizioni dell'art. 65 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione digitale".

Articolo 7

Valutazione dei richiedenti

In riferimento ai soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 3 sarà valutato il seguente elemento:

• l'ente deve rappresentare un centro di eccellenza o altamente specializzato o rappresentativo rispetto al settore in cui opera.

In riferimento ai soggetti di cui alla lettera b) dell'articolo 3 saranno valutati i seguenti elementi:

- la rispondenza delle finalità e dell'ambito di attività del richiedente agli scopi istituzionali del Ministero della Salute;
- l'assenza di conflitto tra l'attività e/o l'oggetto sociale e le finalità del richiedente con gli scopi istituzionali del Ministero della Salute;
- l'affidabilità del soggetto richiedente e la rilevanza dell'attività svolta da valutarsi con particolare riferimento a:
 - bacino di utenza dell'ente (rispetto ai soggetti cui si rivolge l'attività del richiedente);
 - diffusione sul territorio;
 - collaborazioni realizzate con il Ministero della Salute, con altri enti pubblici e/o privati, con
 organismi comunitari e/o internazionali, e/o benefici economici ricevuti dal Ministero della
 Salute, da altri enti pubblici e/o privati, da organismi comunitari e/o internazionali per la
 realizzazione di progetti simili a quelli per cui viene inoltrata istanza ai sensi del presente
 decreto negli ultimi tre anni;
 - impatto delle iniziative di comunicazione per la promozione della salute già attuate;
 - altri elementi che evidenziano la rilevanza dell'attività svolta e l'affidabilità del soggetto.

Articolo 8

Ammissione e valutazione dei progetti

I progetti in relazione ai quali è possibile concedere le sovvenzioni e i contributi di cui al presente decreto:

- devono essere rivolti alla promozione della salute e del benessere psico-fisico degli individui;
- non devono avere finalità di lucro;
- non devono comportare conflitti di interesse con gli scopi istituzionali del Ministero della Salute nella modalità di realizzazione.

Ai fini dell'ammissione ai benefici e della quantificazione economica delle risorse attribuite, i progetti presentati saranno valutati dalla Direzione sulla base dei seguenti criteri:

- rispondenza del progetto agli obiettivi di comunicazione e informazione della Direzione;
- qualità ed efficacia comunicativa del progetto;
- ampiezza e rilevanza delle collaborazioni previste con altri enti;
- benefici che derivano alla popolazione o ai soggetti cui è rivolta l'iniziativa;
- originalità del progetto e idoneità a rappresentare un modello di funzionamento/collaborazione estensibile ad altre iniziative;
- coinvolgimento dei cittadini nella realizzazione del progetto o di parte di esso;
- sistema di valutazione dei risultati ottenuti;
- adozione di misure atte a garantire la corretta gestione delle risorse economiche impegnate dall'amministrazione nella realizzazione del progetto, con particolare riguardo al rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza trasparenza e integrità.

Articolo 9

Modalità di concessione e rendicontazione

L'attribuzione dei benefici di cui al presente decreto è subordinata alla stipula di apposito atto negoziale, sottoposto ad approvazione dei competenti organi di controllo, nel quale saranno individuati l'oggetto, la durata dell'attività, l'entità e l'articolazione dei benefici tenuto conto delle effettive disponibilità e compatibilità di bilancio.

Il richiedente, con riferimento allo svolgimento delle attività di cui beneficio attribuito, dovrà impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), per quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della stesso D.P.R..

L'importo stabilito potrà essere erogato anche in ratei in base allo stato di avanzamento del progetto, previe verifiche previste nell'atto negoziale e dalla legge per il ricevimento di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

L'erogazione della sovvenzione o del contributo è subordinata alla presentazione di una relazione sull'attività, di un rendiconto delle spese affrontate dal soggetto richiedente nel periodo interessato e della ulteriore documentazione prevista dall'atto negoziale. L'eventuale erogazione anticipata non potrà superare il 30% dell'importo complessivo.

La Direzione, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, si riserva la facoltà di revocare in ogni momento i benefici concessi ai sensi del presente decreto.

Articolo 10

Controlli

Nel corso dell'esecuzione dell'atto negoziale stipulato la Direzione procederà a verificare il rispetto delle previsioni nello stesso contenute nonché la sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto.

Articolo 11

Pubblicità e trasparenza

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute – Sezione Amministrazione Trasparente –Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Criteri e modalità, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Gli atti di concessione di sovvenzioni e contributi saranno pubblicati sul sito internet del Ministero della Salute – Sezione Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Atti di concessione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio per la registrazione.

Roma, 1 1 MAR 2014

Il/Direttore Generale

(dott.ssa Marja Linetti)